Ministero per i beni e le attività culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

CAMERA DEI DEPUTATI
VII COMMISSIONE
2 AGOSTO 2018
Interrogazione a risposta immediata
On.le PICCOLI NARDELLI più altri (PD)

Oggetto: RIFORMA SETTORE SPETTACOLO

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con la quale l'On.le Piccoli Nardelli, unitamente ad altri suoi onorevoli colleghi, chiede notizie in merito ai tempi di adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 22 novembre 2017, n. 175.

Come è noto, gentili onorevoli, l'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017 n. 175 "*Disposizioni in materia di spettacolo e delega al Governo per il riordino della materia*", entrata in vigore il 27 dicembre 2017, delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'art. 24, comma 3 bis, del Decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003 n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato "Codice dello spettacolo".

L'*iter* procedurale descritto all'articolo 2, comma 5, della legge per l'adozione dei decreti legislativi è stato già attivato dall'Amministrazione che ha definito il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore dello spettacolo, con il Decreto ministeriale n. 73 del 2018.

Parallelamente gli uffici hanno provveduto ad una ricognizione della normativa vigente in materia di Spettacolo dal vivo (per quanto concerne musica, teatro, danza, circhi e spettacoli viaggianti, carnevali storici e rievocazioni storiche) nonché della normativa che regola il settore specifico delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche.

Il passaggio successivo sarebbe la costituzione del Consiglio superiore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge, che prevede in totale 15 membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali di cui:

a) undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo

settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

Il Presidente è nominato dal Ministro tra le personalità di cui alla lettera a). Il Ministro deve comunicare i nominativi del Presidente e dei componenti alle Commissioni parlamentari competenti, allegando i *curriculum vitae* dei soggetti nominati.

Come sapete, nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del Ministero, svoltasi presso questa Commissione, congiuntamente alla Commissione cultura del Senato, il 24 luglio scorso, il Ministro si è impegnato ad inserire nel primo provvedimento legislativo utile, la proroga al dicembre 2019 dei termini concessi per l'esercizio della delega, in quanto i pochi mesi che mancano alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'adozione dei decreti attuativi non costituiscono un orizzonte temporale sufficiente a garantire la conclusione dei lavori. Al tempo stesso il Ministro si è impegnato a procedere con l'elaborazione e la messa a punto delle proposte dei testi normativi per la disciplina dello spettacolo dal vivo a partire dalle Fondazioni Lirico Sinfoniche, per le quali ha evidenziato l'esigenza di intervenire tempestivamente al fine di procedere alla revisione delle modalità di individuazione e nomina della *governance.* A proposito della priorità segnalata dal Ministro di un intervento in materia di Fondazioni Lirico Sinfoniche vorrei richiamare l'articolo 24, comma 3bis, del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, che prevede l'individuazione di requisiti che le Fondazioni lirico sinfoniche dovranno possedere alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento alternativamente come "Fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico".

Tale termine è stato spostato, dall'articolo 7 della legge 175/2017, alla data del 31 dicembre 2019. Tra i requisiti che le Fondazioni lirico sinfoniche dovranno dimostrare di aver raggiunto entro tale data, dovrà esserci anche la dimostrazione del riequilibrio economico finanziario.